CAMERA DEI DEPUTATI N. 6581

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FILOCAMO

Istituzione della provincia della Locride

Presentata il 22 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le leggi sul federalismo, sia pure lentamente, tendono all'attuazione del principio di « sussidiarietà » inteso come decentramento amministrativo e quindi sono valorizzate sempre più le competenze delle province e degli enti locali. Per questo motivo molti comuni dell'esteso territorio della Locride si sono associati tra di loro per dare impulso a tale principio finalizzato alla istituzione di un nuovo soggetto istituzionale, la provincia come specifica area territoriale.

La necessità dell'istituzione della provincia della Locride nasce anche dal fatto che il suo territorio costituisce già una entità autonoma con evidenti caratteri orografici, geografici e soprattutto climatici da cui derivano specifiche attitudini nel campo agricolo, culturale e sociale che la differenziano dagli altri territori della provincia di Reggio Calabria, quali la Piana di Gioia Tauro e quella del capoluogo.

La zona jonica reggina ha una peculiarità nell'agricoltura, caratterizzata da agrumi, vigneti ed ulivi, nel turismo marino pre-aspromontano, ed artistico-culturale, che ne caratterizzano l'economia, determinando quelle specialità per cui la provincia della Locride ha caratteristiche sue proprie differenti dagli altri territori della provincia di Reggio Calabria.

I comuni della Locride, con l'istituzione della nuova provincia, troverebbero un interlocutore diretto ed immediato capace di risolvere le esigenze delle comunità più deboli e più bisognose di risposta.

La provincia della Locride avrebbe nei riguardi dei piccoli comuni specifiche competenze in ordine alla pianificazione

urbanistica e al piano territoriale di coordinamento, alla raccolta e al coordinamento delle proposte per la programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione, nonché alla raccolta ed alla elaborazione dei dati e all'assistenza tecnica.

La provincia della Locride, quindi, è utile e necessaria in modo particolare per risolvere i bisogni dei comuni di piccole dimensioni con modesta struttura operativa e gestionale e delle organizzazioni ed associazioni di categoria nei rapporti politici ed economici con l'Europa.

La provincia della Locride, composta da quarantadue comuni e con una popolazione di 141 mila abitanti (dati forniti dall'ISTAT nel 1991) nel rispettare le singole comunità coinvolte, diventa ente promotore dello sviluppo locale e regionale.

Capoluogo della nuova provincia, se non sarà realizzata la conurbazione delle due più grandi cittadine di Locri e Siderno, che di fatto esiste, essendo separate soltanto da un ponte, non potrà che essere Locri, culla di civiltà millenaria e di cultura.

La città di Locri è anche sede dei più importanti uffici pubblici: tribunale, azienda sanitaria locale, ospedale, ufficio di previdenza sociale e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed altri importanti uffici. È sede delle compagnie della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri.

Locri inoltre è sede di importanti scuole superiori, tra cui l'antico liceo classico, unico nella Locride e di corsi pre-laurea di assistente sociale dell'università di Messina.

Locri ha dato i natali al primo legislatore greco Zaleuco e a grandi studiosi e professionisti nel campo della scienza e delle lettere. Sono famosi il teatro greco e gli scavi di Locri Epizephiri con il relativo museo. Sono importanti anche alcuni palazzi patrizi.

Per le ragioni esposte si chiede il massimo consenso e la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita la provincia della Locride, nell'ambito della regione Calabria.

2. La provincia della Locride è titolare di funzioni proprie conferitegli con legge statale e regionale secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 2.

1. La provincia della Locride, con capoluogo Locri, è costituita dai seguenti quarantadue comuni: Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Jonica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Jonica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Jonio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo.

ART. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Calabria provvede alla ridefinizione degli ambiti territoriali al fine di conformarli al nuovo assetto provinciale derivante dall'istituzione della provincia della Locride.

ART. 4.

1. Le prime elezioni del consiglio provinciale della Locride hanno luogo in concomitanza con le prime consultazioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La provincia di Reggio Calabria, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

3. Fino all'insediamento degli organi elettivi, gli adempimenti connessi con l'istituzione della nuova provincia competono ad un commissario appositamente nominato dal Ministro dell'interno. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle province della Locride e di Reggio Calabria, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale di Reggio Calabria.

4. Entro il termine previsto dal comma 2 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province di cui al comma 3, ai sensi della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

ART. 5.

1. Le amministrazioni dello Stato valutano, anche in relazione ad un funzionale decentramento amministrativo ed alle proprie disponibilità di bilancio, l'opportunità di istituire, nel territorio della nuova provincia, uffici periferici al fine di garantire l'efficienza governativa ed amministrativa.

2. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale delle rispettive amministrazioni.

ART. 6.

1. Gli atti amministrativi presso la prefettura di Reggio Calabria, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e relativi ad enti e cittadini ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia della Locride.

ART. 7.

1. Il Ministro dell'interno, ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia della Locride per il finanziamento del bilancio, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati alla amministrazione provinciale di Reggio Calabria, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per cento in proporzione alla popolazione interessata, come risultante dall'ultima rilevazione annuale effettuata dall'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità per riparto provvisorio. Il contributo relativo agli investimenti è ripartito tenendo presente la titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni del consiglio della nuova provincia ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi della provincia della Locride e quelli della provincia di Reggio Calabria concordano lo scorporo dal bilancio della provincia di Reggio Calabria dei fondi di spettanza alla provincia della Locride, sulla base dei criteri di cui al comma 1.

ART. 8.

1. In deroga ai termini di cui all'articolo 63 della legge 8 agosto 1990, n. 142, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e secondo i princìpi ed i criteri direttivi desumibili dalla legislazione vigente in materia di istituzione di nuove province, un decreto legislativo recante norme per l'istituzione della provincia della Locride, con capoluogo Locri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6581
Lire 500